

SCHEDA SU JOB ACTS

In Italia, con il termine Job Acts si intende la riforma del lavoro e degli ammortizzatori sociali, introdotta con Legge 183/2014, che ha determinato la successiva emanazione di otto decreti legislativi (nn.22 -23-80-81- 148 – 149 -150 -151).

Le principali novità attivate a seguito dalle Legge delega sono state:

- 1) Promozione del contratto a tempo indeterminato come forma comune di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
- 2) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori (l'articolo 2 del successivo decreto legislativo di attuazione n. 23/2015 prevede anche la nullità del licenziamento discriminatorio per causa di disabilità con contestuale reintegra)
- 3) possibilità di riorganizzare le mansioni all'interno di un'azienda, per tutelare i posti di lavoro;
- 4) possibilità di utilizzare telecamere per eseguire controlli a distanza delle attività produttive, ma solo sui macchinari;
- 5) introduzione di nuove forme e criteri di sostegno al reddito e riforma degli ammortizzatori sociali;
- 6) prolungamento del periodo entro cui può essere esercitato il congedo parentale non retribuito per figli con disabilità previsto dall'art. 33 Dlgs n. 151/2001 (l'art. 8 Dlgs n. 80/2015 prevede l'innalzamento del limite dall'età di otto a quella di dodici anni del figlio)
- 7) estensione dell'indennità di maternità anche alle lavoratrici parasubordinate e alle donne lavoratrici autonome che hanno figli disabili non autosufficienti (Dlgs n. 80/2015) ;

Il Dlgs n. 151/2015 ha determinato modifiche alla Legge n. 68/99, prevedendo:

- estensione del collocamento mirato anche gli invalidi *ex lege* n. 222/1984;
- mantenimento dell'avviamento numerico solo per i datori di lavoro pubblici (prevedendosi l'obbligo di chiamata nominativa per i datori di lavoro privati e per gli enti pubblici economici e solo in caso di impossibilità della stessa, quella numerica);
- modifica degli incentivi alle assunzioni (erogati mediante conguaglio delle denunce contributive mensili), specie per lavoratori con disabilità intellettiva (70% della retribuzione

mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per 60 mesi, per ogni lavoratore con disabilità intellettiva assunto dopo il 1 gennaio 2016 a tempo indeterminato; 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali (per intera durata del contratto) per ogni lavoratore con disabilità intellettiva assunto (dopo il 1 gennaio 2016) a tempo determinato per non meno di 12 mesi)

Inoltre all'art. 1 comma 1 lett. d) del ridetto decreto legislativo si prevedeva che entro marzo 2016 (sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso) si dovevano individuare con decreto del MLPS le modalità di valutazione bio-psico-sociale della disabilità, definire i criteri di predisposizione dei progetti di inserimento lavorativo che tengano conto delle barriere e dei facilitatori ambientali rilevati, definire indirizzi per gli uffici competenti funzionali alla valutazione e progettazione dell'inserimento lavorativo in ottica bio-psico-sociale. Di tutto ciò a giugno 2016 non si ha notizia.